## ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

## (nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2021)

## L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

## PREMESSO

- che il Commissario straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15 luglio 2021, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario dell'Ente;
- che con D.P.R. del 14 ottobre 2021 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del Comune;
- che in data 25 ottobre 2021, con nota n. 112487 del 22 ottobre 2021 della Prefettura - U.T.G. di Cosenza, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;


## VISTI

- il D.P.R. n. 378 del 24.08.1993;
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Organo straordinario di liquidazione n. 1 del 28.10.2021 di insediamento presso il comune di Bisignano;
- la deliberazione dell'Organo straordinario di liquidazione n. 2 del 4.11.2021;


## CONSIDERATO

- che ai fini della formazione del Piano di Rilevazione della massa passiva, ai sensi dell'articolo 254, comma 2 del Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 l'Organo straordinario di liquidazione, entro dieci giorni dalla data di insediamento deve dare notizia dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività;
- che l'articolo 252, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;


# COMUNE DI BISIGNANO <br> (CS) <br> COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE (nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2021) 

- che l'articolo 254, comma 3, lettera a del Testo Unico prevede che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- che l'articolo 246 , comma 4 del D. Lgs. n. $267 / 2000$ prevede che se per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario;
- che il Consiglio Comunale dell'Ente con deliberazione n. 18 del 26 marzo 2021 ha validamente deliberato il bilancio di previsione;
- che ai sensi dell'articolo 246, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 con la deliberazione n. 2 del 4 novembre 2021 questo Organo straordinario di liquidazione ha deliberato che dalla data del $1^{\circ}$ gennaio 2022 decorrono i termini per la pubblicazione del presente avviso;


## INVITA

chiunque ritenga di averne diritto a presentare nelle forme consentite dalla legge (consegna del plico direttamente al Protocollo del Comune in orario di ufficio, a mezzo raccomandata $a / r$ tramite servizio postale o agenzie autorizzate, tramite PEC all'indirizzo oslbisignano@pec.it ), entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio on line del Comune, un'istanza in carta libera indirizzata all'Organo Straordinario di Liquidazione del comune di Bisignano, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente sottoscritta dal titolare del credito, corredata da idonea documentazione contenente:
a) generalità complete o la ragione sociale e l'indirizzo del creditore;
b) oggetto del credito vantato alla data del 31.12.2021 nei confronti del comune di Bisignano;
c) importo del credito; indicazione del periodo temporale in cui è maturato il credito;
d) idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito del Comune;
e) eventuali cause di prelazione;
f) eventuali atti interruttivi della prescrizione;

## COMUNE DI BISIGNANO (CS)

COMMISSIONE STRAORDINARUA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2021)
g) ogni ulteriore elemento ritenuto utile ai fini dell'accertamento del credito.

Bisignano, 10/01/2022


